

Proposta di legge n. 3008 ed abb.

CAMERA DEI DEPUTATI

S. 19-657-711-810-846-847-851-868
– Disposizioni in materia di delitti
contro la pubblica amministrazione,
di associazioni di tipo mafioso e di falso
in bilancio (*Approvata, in un testo unificato,
dal Senato*).

*Relatori: ERMINI, per la maggioranza;
COLLETTI e SANTELLI, di minoranza.*

N. 1.

EMENDAMENTI

Seduta del 20 maggio 2015

ART. 1.

(Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro la pubblica amministrazione).

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01 – 1. Il Governo è delegato ad adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo diretto a contrastare il fenomeno della corruzione nei pubblici appalti e a ridurre i costi delle opere pubbliche, secondo i seguenti principi e criteri direttivi e tenendo conto delle migliori pratiche adottate in altri paesi dell'Unione Europea:

a) razionalizzazione del quadro normativo nelle materie degli appalti pubblici e delle concessioni al fine di conseguire un maggiore livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti;

b) introduzione di norme dirette a garantire migliore trasparenza pubblica e tracciabilità delle procedure di gara, introducendo misure idonee per la lotta alla corruzione negli appalti pubblici, nonché, previsione di poteri di vigilanza e controllo sull'applicazione delle

norme in materia di appalti pubblici, finalizzati a prevenire la corruzione ed i conflitti d'interesse;

c) razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso l'introduzione di criteri di qualità, efficienza, e professionalizzazione delle stazioni appaltanti, contenimento dei tempi e piena verificabilità dei flussi finanziari anche attraverso forme di centralizzazione delle committenze;

d) significativa riduzione del numero delle stazioni appaltanti;

e) forte contenimento delle variazioni progettuali in corso d'opera anche attraverso una valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici ed una più forte responsabilizzazione dei progettisti e dei direttori dei lavori;

f) revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità e trasparenza anche introducendo criteri di premialità connesse a criteri reputazionali basati su parametri oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione di contratti precedenti;

g) razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto;

h) garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e le concessioni sotto la soglia comunitaria, assicurando, anche nelle forme semplificate di aggiudicazione, la valutazione comparativa fra più offerte;

i) razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione delle stazioni appaltanti, prevedendo l'introduzione della tracciabilità dei pagamenti;

l) rafforzamento della funzione di controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, con particolare riferimento ai poteri di verifica ed intervento del responsabile del procedimento, del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione del contratto nei contratti di servizi e forniture, e vietando comunque, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, l'attribuzione dei compiti di responsabile o direttore dei lavori allo stesso contraente generale.

2. Lo schema di decreto delegato deve essere sottoposto al parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che devono esprimersi entro il termine di 30 giorni, trascorso il quale il parere si intende favorevole.

01. 050. Santelli, Chiarelli, Parisi, D'Alessandro, Sarro.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01 – 1. Il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale avviene con le seguenti modalità:

a) per i direttori generali mediante selezione unica per titoli, previo avviso pubblico effettuata, tra candidati in possesso di specifici titoli formativi di livello universitario e professionali e di comprovata esperienza dirigenziale, da una commissione nazionale di 5 membri altamente qualificati di cui uno designato dal Ministro della salute, uno dal Ministro della pubblica amministrazione, uno dal Ministro dell'economia e finanze, uno dalla Conferenza Stato – Regioni ed uno dalla Conferenza Unificata, ai fini dell'inserimento in un elenco nazionale degli idonei istituito presso il Ministero della salute, da cui le regioni e le province autonome devono obbligatoriamente attingere per il conferimento dei relativi incarichi da effettuare nell'ambito di una rosa di candidati, previo colloquio. I direttori generali decadono in caso di grave disavanzo o di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità;

b) per i direttori amministrativi ed i direttori sanitari tra candidati in possesso di specifici titoli di livello universitario nonché di titoli professionali, scientifici e di carriera, mediante selezione per titoli e colloquio, previo avviso pubblico, effettuata da parte di commissioni regionali composte da esperti di qualificate istituzioni scientifiche, ai fini dell'inserimento in appositi elenchi regionali degli idonei, da cui i direttori generali debbono obbligatoriamente attingere per le relative nomine.

I direttori amministrativi e sanitari decadono dall'incarico nel caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità.

01. 051. Santelli, Chiarelli, Parisi, D'Alessandro, Sarro.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

Sopprimerlo.

1. 28. Santelli, Chiarelli, Parisi, D'Alessandro, Sarro.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1. 29. Santelli, Chiarelli, Parisi, D'Alessandro, Sarro.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (FI-PdL)

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 32-ter secondo comma le parole: « né superiore a tre » sono sostituite dalle seguenti: « e sei mesi né superiore a cinque ».

1. 19. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (FI-PdL)

* * *

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la parola: sei.

1. 4. Molteni, Caparini, Fedriga.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (FI-PdL)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) All'articolo 32-*quater* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma le parole: da « 317 » fino a: « 322-*bis* » sono soppresse.

2) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: « Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320 e 322-*bis*, 323 e 361 consegue la incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione ».

1. 52. Sarti, Colletti, Bonafede, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1. 33. Santelli, Chiarelli, Parisi, D'Alessandro, Sarro.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) All'articolo 32-*quinquies* le parole: « per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, e 320 » sono sostituite dalle seguenti: « per i delitti di cui agli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 322 e 323 »

1. 53. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) All'articolo 32-quinquies le parole: « a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 » sono sostituite dalle seguenti: « a un anno per i delitti di cui agli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 322 e 323 »

1. 54. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1. 34. Santelli, Chiarelli, Parisi, D'Alessandro, Sarro.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1. 35. Santelli, Chiarelli, Parisi, D'Alessandro, Sarro.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: dieci anni e sei mesi con le parole: dodici anni.

1. 5. Molteni, Caparini, Fedriga.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

Dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) 1. All'articolo 316, primo comma le parole: « da sei mesi a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da un anno a quattro anni ».

1. 21. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

Dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) 1. All'articolo 316-*bis*, primo comma, le parole: « da sei mesi a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due anni a sei anni e con la multa pari all'ammontare dei contributi, sovvenzioni o finanziamenti ricevuti. La pena della reclusione è diminuita se il fatto è di particolare tenuità ».

1. 22. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

Dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) All'articolo 316-*ter*, primo comma, le parole: « da sei mesi a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da un anno e sei mesi a quattro anni e con la multa pari al doppio del valore dei contributi, finanziamenti, mutui o erogazioni ricevuti ».

1. 23. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

Al comma 1 sopprimere le lettere e), f) e g).

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

ART. 3-bis – 1. L'articolo 318 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 318. – (*Corruzione per l'esercizio della funzione*). – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità ovvero ne accetta la promessa è punito con la reclusione due a sei anni e con la multa pari al doppio del denaro o del valore dell'utilità ricevuti ».

ART. 3-ter – 1. L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 319. – (*Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*). – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa pari al doppio del denaro o del valore dell'utilità ricevuti ».

ART. 3-quater – 1. L'articolo 319-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 319-ter. – (*Corruzione in atti giudiziari*). – Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni e della multa prevista degli articoli 318 e 319 ».

1. 60. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1. 36. Santelli, Chiarelli, Parisi, D'Alessandro, Sarro.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (FI-PdL)

* * *

Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da due a sei anni e con la multa pari al doppio del denaro o del valore dell'utilità ricevuti.

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera f), dopo le parole: da sei a dieci anni aggiungere le seguenti: e con la multa pari al doppio del denaro o del valore dell'utilità ricevuti.

alla lettera g), numero 2), dopo le parole: da otto a venti aggiungere le seguenti: e della multa prevista degli articoli 318 e 319.

1. 24. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (FI-PdL)

* * *

Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da due a sei anni.

1. 13. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (FI-PdL)

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

1. 37. Santelli, Chiarelli, Parisi, D'Alessandro, Sarro.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (FI-PdL)

* * *

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: sei a dieci con le parole: sei a dodici.

1. 6. Molteni, Caparini, Fedriga.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (FI-PdL)

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1. 38. Santelli, Chiarelli, Parisi, D'Alessandro, Sarro.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (FI-PdL)

* * *

Al comma 1, lettera g), numero 1), sostituire la parola: sei con la parola: otto.

1. 7. Molteni, Caparini, Fedriga.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (FI-PdL)

Al comma 1, lettera g), numero 2), sostituire la parola: otto con la parola: dodici.

1. 8. Molteni, Caparini, Fedriga.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera i), sopprimere le parole: 319-quater, all'articolo 3, capoverso:

dopo la parola: costringe aggiungere la seguente: o induce

sostituire la parola: sei con la seguente: quattro

dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. L'articolo 319-quater del codice penale è abrogato.

1. 55. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. L'articolo 319-quater del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 319-quater.

(Induzione indebita a dare o promettere utilità).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa pari al doppio del denaro o del valore dell'utilità ricevuta.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da un anno a quattro anni.

L'indotto che autonomamente recede dalla condotta, prima della conoscenza dell'apertura delle indagini, collaborando con l'autorità giudiziaria, è esente da punibilità. All'indotto che, pur non recedendo autonomamente dalla condotta, collabora con l'autorità giudiziaria si applica la pena prevista dal secondo comma, diminuita della metà ».

1. 59. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

1. 39. Santelli, Chiarelli, Parisi, D'Alessandro, Sarro.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) all'articolo 319-quater sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: « da tre a otto anni » sono sostituite dalle seguenti: da sei anni a dieci anni e sei mesi e con la multa pari al doppio del denaro o del valore dell'utilità ricevuta.

2) al secondo comma, le parole « fino a tre anni » sono sostituite dalle seguenti:« da uno a quattro anni ».

3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'indotto che autonomamente recede dalla condotta, prima della conoscenza dell'apertura delle indagini, collaborando con l'autorità giudiziaria, è esente da punibilità. All'indotto che, pur non recedendo autonomamente dalla condotta, collabora con l'autorità giudiziaria si applica la pena prevista dal secondo comma, diminuita della metà. »

1. 27. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: dieci anni e sei mesi con le parole: dodici anni.

1. 9. Santelli, Chiarelli, Parisi, D'Alessandro, Sarro.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) all'articolo 319-quater, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è ridotta fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite ».

Conseguentemente al medesimo comma, lettera i) sopprimere le parole: 319-quater,

1. 15. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis) all'articolo 323, primo comma, la parola: « quattro » è sostituita dalla seguente: « cinque ».

1. 16. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 1).

1. 3. Sannicandro, Daniele Farina, Paglia.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (FI-PdL)

* * *

Al comma 1, lettera i), numero 1), capoverso, dopo le parole: sia portata aggiungere le seguenti: a compimento o.

1. 56. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (FI-PdL)

* * *

Al comma 1, lettera i), numero 1), capoverso, sostituire le parole: da un terzo a due terzi con le parole: fino a due terzi.

1. 10. Molteni, Caparini, Fedriga.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (FI-PdL)

* * *

Al comma 1, lettera i), numero 1), capoverso, sostituire le parole: a due terzi con le parole: alla metà.

1. 57. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (FI-PdL)

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

i-bis) all'articolo 346-*bis*, primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: « agli articoli » sono aggiunte le seguenti: « 318, ».

2) dopo le parole: « al compimento » sono aggiunte le seguenti: « relativo alle sue funzioni o ».

1. 58. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

i-bis) all'articolo 346-*bis*, primo comma, la parola: « uno » è sostituita dalle seguenti: « da uno a tre » e la parola: « tre » è sostituita dalle seguenti: « da due a sei ».

1. 18. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 1)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« ART. 1-bis.

(Interdizioni perpetue per reati contro la pubblica amministrazione).

1. Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione ».

1. 010. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (FI-PdL)

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« ART. 1-bis.

(Interdizioni perpetue per i reati contro la pubblica amministrazione).

1. Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320 e 322-bis, conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione ».

1. 011. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (FI-PdL)

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Disposizioni concernenti le indagini giudiziarie sui reati di corruzione, concussione, ricettazione e riciclaggio dei proventi di attività illecite).

1. *(Operazioni di infiltrazione).* Al fine di indagare i reati di concussione, corruzione attiva o passiva, ricettazione, riciclaggio e reimpiego del prezzo o del profitto relativo a tali reati, il procuratore

della Repubblica competente autorizza le operazioni di infiltrazione di cui al comma 2.

2. Ai fini della presente legge, per operazioni di infiltrazione si intende l'attività di raccolta e di successiva analisi di notizie e di dati dalla cui elaborazione sono ricavate informazioni utili in cui l'identità dell'agente o ufficiale deve rimanere segreta o dissimulata sotto diversa apparenza, tramite operazioni di polizia giudiziaria attuate nell'ambito di indagini relative ai reati di cui al comma 1 volte all'ottenimento di elementi di prova e consistenti:

a) nell'attività di offerta, acquisto, ricezione, sostituzione od occultamento di denaro, di documenti, di beni ovvero di altre utilità o cose che siano oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere i reati di cui al comma 1, nonché in azioni che in qualsiasi modo ostacolano l'individuazione della provenienza delle suddette utilità o che ne consentono l'impiego;

b) nell'utilizzo di documenti, identità o indicazioni di copertura, anche al fine di attivare o di entrare in contatto con soggetti o con siti nelle reti di comunicazione;

c) in attività propedeutiche o strumentali alla realizzazione dei reati di corruzione e di concussione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché il rilascio di concessioni, di autorizzazioni e di nulla osta da parte della pubblica amministrazione, fatte salve le disposizioni di cui al comma 3.

3. (*Procedura*). L'esecuzione delle operazioni di infiltrazione, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica presso il capoluogo di distretto nel quale tali operazioni, ovvero la loro parte prevalente, devono essere effettuate può essere disposta:

a) dal dirigente dell'ufficio della squadra mobile della Polizia di Stato;

b) dal dirigente della divisione investigazioni generali e operazioni speciali (DIGOS) della Polizia di Stato;

c) dal comandante del nucleo regionale di polizia tributaria;

d) dal comandante provinciale o dal comandante della sezione anticrimine del raggruppamento operativo speciale (ROS) dell'Arma dei carabinieri;

e) dal comandante provinciale del Corpo della guardia di finanza;

f) dal direttore del centro operativo della direzione investigativa antimafia (DIA).

4. Il medesimo procuratore può autorizzare le operazioni di cui al comma 2, qualora, nel corso di attività di indagine, si riscontrino sperequazioni tra il tenore di vita e il reddito di un soggetto o anomalie nelle pratiche patrimoniali, fiscali, tributarie o in quelle relative alla stipula dei contratti e all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 2, lettera c), ovvero riceva segnalazioni da parte degli organi competenti.

5. Nelle autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 il procuratore della Repubblica competente indica, altresì, il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione nonché il nominativo degli eventuali ausiliari impiegati.

6. Per l'esecuzione delle operazioni di infiltrazione il procuratore della Repubblica competente autorizza l'utilizzo di beni mobili e immobili e di documenti di copertura secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono stabilite le forme e le modalità per il coordinamento, a fini informativi e operativi, tra gli organismi investigativi di cui al comma 12.

7. (*Consumazione del reato*). I reati di corruzione e di concussione si intendono consumati anche qualora la richiesta, l'offerta o la promessa di denaro o di altra utilità provenga da un ufficiale di polizia giudiziaria ovvero da un ausiliario a lui collegato, autorizzati ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6.

8. (*Ritardo od omissione degli atti di arresto, perquisizione, sequestro, fermo o custodia*). Qualora sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o per la cattura dei responsabili dei reati di cui al comma 1, gli ufficiali di polizia giudiziaria responsabili dell'operazione di infiltrazione, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, possono omettere o ritardare gli atti di arresto, perquisizione o sequestro di propria competenza dandone immediato avviso, anche telefonico, al procuratore della Repubblica competente, che può disporre diversamente. L'autorità procedente trasmette motivato rapporto al procuratore della Repubblica entro quarantotto ore dalla ricezione dell'avviso.

9. Il procuratore della Repubblica competente impartisce all'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione di infiltrazione le disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorità giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi, ovvero per il luogo attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato, ovvero quello in entrata nel territorio dello Stato, di denaro, di beni mobili, ovvero di altre utilità.

10. Nei casi di urgenza le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 possono essere richieste o impartite anche oralmente; i provvedimenti di arresto, perquisizione, sequestro, fermo o custodia devono comunque essere emessi entro le ventiquattro ore successive all'emanazione delle disposizioni citate.

11. (*Condizione di segretezza*). Chiunque, nel corso di operazioni di infiltrazione, indebitamente rivela o divulga i nomi degli ufficiali di

polizia giudiziaria che effettuano le operazioni medesime o degli ausiliari a loro collegati ovvero con il suo comportamento e operato mette a repentaglio la loro incolumità è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da cinque a sette anni.

12. (*Cause di non punibilità*). Fermo restando quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza che, nell'ambito di operazioni di infiltrazione, pongono in essere le attività di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

13. Nell'ambito delle operazioni di infiltrazione gli ufficiali di cui al comma 12 possono avvalersi di soggetti ausiliari, ai quali si applica la causa di non punibilità di cui al medesimo comma.

1. 01. Caparini.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Operazioni sotto copertura e agente provocatore).

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *a)*, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: « i delitti previsti dagli articoli », sono aggiunte le seguenti: « 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51 del codice penale, non è comunque punibile l'ufficiale di polizia giudiziaria che simulando di accordarsi con altri per commettere un reato, ovvero ancora partecipando materialmente alla sua commissione, opera, nell'ambito delle indagini e su delega del Pubblico ministero, al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui al titolo II, libro II del codice penale. La causa di non punibilità di cui al presente comma si applica altresì agli ausiliari e alle interposte persone di cui si avvalgono gli ufficiali medesimi ».

1. 02. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Agente provocatore).

1. Nell'ambito delle indagini e su delega del Pubblico Ministero, non è punibile ai sensi degli articoli 110, 322 e 414 del codice penale l'ufficiale di polizia giudiziaria che, promettendo od offrendo denaro o qualunque altra utilità, induce o istiga un pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio alla commissione di taluno dei delitti di cui titolo II, libro II del codice penale al fine di coglierne gli autori in flagranza, o comunque, di farli punire. La medesima causa di giustificazione si applica altresì all'ufficiale che, attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, simula di accettare la promessa o la consegna di denaro di altra utilità,

2. L'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, può trasmettere segnalazioni all'autorità giudiziaria competente ai fini dell'attivazione degli ufficiali di polizia giudiziaria di cui al comma 1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, al fine di assicurare il coordinamento dell'Autorità con l'autorità giudiziaria.

1. 04. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

ART. 2.

(Modifica all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena).

Sopprimerlo.

2. 1. Santelli, Chiarelli, Parisi, D'Alessandro, Sarro.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: somma equivalente al aggiungere le seguenti: doppio del

2. 50. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 2)

* * *

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente.

ART. 2-bis.

1. Ai delitti previsti dagli articoli 610, 612-bis, 614, 336 e 337 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.

2. 01. Molteni, Caparini, Fedriga.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente.

ART. 2-bis.

1. Al delitto previsto dagli articoli 336 e 337 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.

2. 02. Molteni, Caparini, Fedriga.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (FI-PdL)

* * *

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente.

ART. 2-bis.

1. Al delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.

2. 03. Molteni, Caparini, Fedriga.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (FI-PdL)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente.

ART. 2-bis.

1. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo, del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.

2. 04. Molteni, Caparini, Fedriga.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (FI-PdL)

* * *

Dopo l'articolo 2-quinquies, inserire l'articolo 2-sexies.

ART. 2-sexies.

1. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo, del codice penale non si applica l'istituto della sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.

2. 05. Molteni, Caparini, Fedriga.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (FI-PdL)

* * *

Dopo l'articolo 2-sexies, inserire l'articolo 2-septies.

ART. 2-septies.

1. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo e dall'articolo 640 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.

2. 06. Molteni, Caparini, Fedriga.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (FI-PdL)

Dopo l'articolo 2-septies, inserire l'articolo 2-octies.

ART. 2-octies.

1. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo e dall'articolo 640 del codice penale non si applica l'istituto della sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.

2. 07. Molteni, Caparini, Fedriga.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

ART. 3.

(Modifica dell'articolo 317 del codice penale, in materia di concussione).

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: da sei anni a dodici anni con le seguenti: da otto a quattordici anni.

3. 1. Molteni, Caparini, Fedriga.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: da sei a dodici anni aggiungere le seguenti: e con la multa pari al doppio del denaro o del valore dell'utilità ricevuta.

3. 2. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 3)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — *(Modifica all'articolo 321 del codice penale)*. 1. All'articolo 321 del codice penale, le parole: « nel primo comma » sono sostituite dalle seguenti: « nell'articolo ».

3. 050. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

ART. 4.

(Introduzione dell'articolo 322-quater del codice penale, in materia di riparazione pecuniaria).

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Dopo l'articolo 322-ter del codice penale sono aggiunti i seguenti:

Conseguentemente, dopo il capoverso « Art. 322-quater » aggiungere il seguente:

« ART. 322-quinquies.
(Interdizione perpetua dai pubblici uffici).

Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320 e 322-bis, consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. »

4. 1. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: pari all'ammontare con le seguenti: non inferiore a due volte l'ammontare.

4. 2. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: all'ammontare con le seguenti: al doppio dell'ammontare

- 4. 50.** Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: anche erariale.

- 4. 3.** Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli, Lombardi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 4)

* * *

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente

ART. 4-bis.

(Modifiche agli articoli 346 e 346-bis del codice penale in materia di traffico di influenze illecite).

1. L'articolo 346 del codice penale è abrogato.

2. L'articolo 346-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

ART. 346-bis.

(Traffico di influenze illecite).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per

il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a sei anni.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono altresì aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.

Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di lieve entità, le pene sono diminuite e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici e l'incapacità temporanea di contrattare con la pubblica amministrazione.

4. 01. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

ART. 5.

(Associazioni di tipo mafioso, anche straniere).

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da dieci a quindici anni con le parole: da sette a quattordici anni.

5. 10. Santelli, Chiarelli, Parisi, D'Alessandro, Sarro.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da dieci a quindici con le seguenti: da dodici a sedici.

5. 2. Molteni, Caparini, Fedriga.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (FI-PdL)

* * *

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da dodici a diciotto anni, con le seguenti: da nove a sedici anni.

5. 11. Santelli, Chiarelli, Parisi, D'Alessandro, Sarro.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (FI-PdL)

* * *

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da dodici a diciotto, con le seguenti: da quattordici a venti.

5. 3. Molteni, Caparini, Fedriga.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (FI-PdL)

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) al terzo comma, dopo le parole: « ovvero al fine impedire » sono aggiunte le seguenti: « , condizionare ».

5. 50. Sarti, Colletti, Bonafede, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (FI-PdL)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da quindici a ventisei anni con le seguenti: da dodici a ventiquattro anni.

5. 12. Santelli, Chiarelli, Parisi, D'Alessandro, Sarro.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da quindici a ventisei, con le parole: da diciotto a ventotto.

5. 4. Molteni, Caparini, Fedriga.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 5)

* * *

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 648-ter. 1. del codice penale in materia di autoriciclaggio).

1. L'articolo 648-ter. 1 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 648-ter. 1. – (*Autoriciclaggio*). – Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000 ovvero con la multa pari al 50 per cento della somma riciclata, a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, ovvero ne ostacola l'identificazione della provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a tre anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo con potere di rappresentanza dell'imprenditore.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 ».

5. 01. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-BIS.

(Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso).

1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

ART. 416-ter. – *(Scambio elettorale politico-mafioso)*. – Chiunque accetta la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma ».

5. 02. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-*bis*.

(Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso).

1. All'articolo 416-*ter* del codice penale, primo comma, le parole: “mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis*” sono sostituite dalle seguenti: “da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-*bis*” ».

5. 03. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-*bis*.

(Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso).

1. All'articolo 416-*ter* del codice penale, primo comma, le parole: “da quattro a dieci anni” sono sostituite dalle seguenti: “da sette a dodici anni” ».

5. 04. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-*bis*.

1. All'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

“7-*ter*) delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319- *quater* e 322 del codice penale”.»

5. 05. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

ART. 6.

(Integrazione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti)

*Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater* e 322-*bis*.*

***6. 1.** Sannicandro, Daniele Farina, Paglia.

*Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater* e 322-*bis*.*

***6. 4.** Santelli, Chiarelli, Parisi, D'Alessandro, Sarro.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: e 322-bis, aggiungere le seguenti: nonché per i delitti di cui agli articoli 2621, 2621-bis, 2621-ter e 2622 del codice civile.

6. 2. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: e 322-bis, aggiungere le seguenti: nonché 648-ter. 1.

6. 3. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: aumentato della metà.

6. 50. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 6)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

« ART. 6-*bis*.

(Corruzione tra privati).

1. Dopo l'articolo 513-*bis* del codice penale è aggiunto il seguente:

“ART. 513-*ter*. – (Corruzione nel settore privato) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazioni della sua opera a favore del medesimo, indebitamente induce, sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa per compiere od omettere un atto, in violazione di un dovere anche attraverso una non corretta aggiudicazione o una scorretta esecuzione di un contratto.

La pena è aumentata qualora dalla condotta derivi nocumento a terzi o alla società.

La pena di cui al primo comma si applica a qualsiasi comportamento sleale che costituisca una violazione di un obbligo legale, di normative professionali o di istruzioni professionali ricevute o applicabili nell'ambito dell'attività dell'ente.

La pena di cui al presente comma si applica anche a chi, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera a favore del medesimo, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette il denaro o altra utilità di cui al primo comma.

Per i delitti di cui al presente articolo, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita fino alla metà”.

2. L'articolo 2635 del codice civile è abrogato.

3. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, dopo la parola: “346-*bis*” sono inserite le seguenti: “e 5-*ter*” ».

6. 02. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

ART. 7.

(Informazione sull'esercizio dell'azione penale per i fatti di corruzione).

Al comma 1, sostituire la parola: informa con le seguenti: ha l'obbligo di informare.

7. 50. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 7)

* * *

ART. 8.

(Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Commissione, previa diffida nel confronto con l'amministrazione inadempiente, in seguito a delibera adottata dal Consiglio dei Ministri, può sostituirsi ai competenti organi amministrativi per l'adozione dei provvedimenti necessari alla rimozione degli atti e delle condotte contrastanti con le regole della trasparenza. »

8. 4. Santelli, Chiarelli, Parisi, D'Alessandro, Sarro.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

Al comma 3, capoverso « 32-bis », sostituire la parola: trasmette con le seguenti: ha l'obbligo di trasmettere.

8. 50. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Al fine di garantire la prevenzione della corruzione e l'accessibilità totale delle informazioni, è individuata nell'ANAC l'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

Disposizioni concernenti l'Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

8. 2. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 8)

Dopo l'articolo 8, aggiungere i seguenti:

Capo I-bis.

Disposizioni in materia di trasparenza nell'accesso agli atti e norme in materia di contratti secretati. Modifiche alla legge 7 agosto del 1990, n. 241.

ART. 8-bis.

1. All'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera *b*), dopo le parole: «che abbiano un interesse» sono aggiunte le seguenti: «diretto, concreto e attuale,»;

al comma 1, lettera *b*), dopo le parole: «ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso» sono aggiunte le seguenti: «ovvero un interesse corrispondente ad una situazione di rilevanza pubblica per i cittadini collegata o inerente uno o più documenti»;

al comma 1, lettera *d*), le parole: «atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «atti, anche interni o non relativi a un procedimento amministrativo»;

2. All'articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo le parole: «degli enti pubblici» sono aggiunte le seguenti: «, degli enti espressamente previsti da leggi o provvedimenti, delle società e degli enti di diritto privato in controllo pubblico o partecipati da pubbliche amministrazioni o da loro controllate»;

3. All'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il comma 3 è abrogato.

4. All'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, in caso di accoglimento del ricorso giurisdizionale o qualora l'amministrazione comunichi l'accoglimento della richiesta di accesso dopo la presentazione del ricorso il giudice condanna l'amministrazione al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio»;

5. All'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, le parole: «, alle società con totale o rilevante capitale pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «alle società e agli

enti di diritto privato in controllo pubblico o partecipati da pubbliche amministrazioni o da loro controllate »;

al comma 1, dopo le parole: « agli enti pubblici » sono aggiunte le seguenti: « ovvero agli enti o Commissari istituiti da leggi nazionali o regionali ».

ART. 8-ter.

(Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

1. All'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli atti motivati di cui al presente comma debbono dare conto in maniera puntuale delle specifiche circostanze che hanno reso necessario il ricorso al provvedimento derogatorio e debbono in ogni caso consentire a posteriori, e comunque quando le esigenze di segretezza siano venute meno, un'adeguata valutazione della congruità dei tempi, dei costi e delle modalità realizzative previsti dai contratti segreti »;

b) al comma 4 è aggiunto il seguente periodo: « Nel caso in cui non siano stati individuati i soggetti qualificati per lo svolgimento della gara informale nel numero previsto dal periodo precedente, le amministrazioni e gli enti utenti danno conto in una relazione scritta delle modalità della ricerca effettuata e delle motivazioni che li hanno portati a considerare idonei alla partecipazione alla gara solo i soggetti invitati. Nel caso in cui la negoziazione con più di un operatore sia stata ritenuta non compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza, le amministrazioni e gli enti utenti danno conto con atto motivato delle ragioni che hanno condotto all'affidamento del contratto attraverso negoziazione con un unico operatore »;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Ferme restando le esclusioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis, i contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti al controllo preventivo e successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia sulla legittimità e sulla regolarità dei medesimi, nonché sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione, entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, limitatamente ai fini del controllo preventivo, la pronuncia s'intende espressa in senso positivo. Il controllo preventivo è effettuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un ufficio della Corte dei Conti organizzato, ai sensi dell'articolo 98 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, anche in deroga alle norme richiamate dall'articolo 10, comma 10, della legge 13 aprile 1988, n. 117, in modo da assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza. Dell'attività di cui al presente

comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento ».

8. 052. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(DASPO esteso alle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico).

a) Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. L'articolo 6-bis è sostituito dal seguente:

ART. 6-bis.

(Lancio di materiale pericoloso e scavalco durante le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, e invasione in campo in occasione di manifestazioni sportive).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva. La pena è aumentata da un terzo alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni sportive, invade il terreno

di gioco, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 4.000 euro a 8.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o competizione calcistica.

2. L'articolo 6-ter è sostituito dal seguente:

ART. 6-ter

(Possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 2.000 a 5.000 euro.

3. L'articolo 6-quater è sostituito dal seguente:

ART. 6-quater.

(Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive).

1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori o dei partecipanti alla manifestazione e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, o comunque il rispetto delle prescrizioni della manifestazione pubblica o aperta al pubblico purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Nei confronti delle società sportive o dei promotori di cui all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata,

dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.»

4. L'articolo 6-*quinquies* è sostituito dal seguente:

ART. 6-*quinquies*.

(Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive).

1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-*quater* del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-*ter* del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, è punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-*quater*.

5. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

ART. 8.

(Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive).

1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1-*bis* e 1-*ter* per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni del medesimo tipo.

1-*bis*. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-*bis*, comma 1, all'articolo 6-*ter* ed all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6.

1-*ter*. Nei casi di cui al comma 1-*bis*, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia

compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

1-quater. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma *1-bis*, e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera *c*), e 280 del codice di procedura penale.

1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi *1-ter* e *1-quater* hanno efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 31 dicembre 2018.

b) L'articolo 583-*quater* del codice penale è sostituito dal seguente:

ART. 583-quater. – (Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). – Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.

c) l'articolo *2-ter* del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, è sostituito dal seguente:

ART. 2-ter. (Norme sul personale addetto agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico)

1. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato.

1-bis. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo o dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.

2. Le società incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto

della provincia che, se constatata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società.

d) Dotazione alle forze di polizia di videocamere.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione le forze di polizia impiegate in manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive durante il servizio di mantenimento dell'ordine pubblico ovvero anche durante i servizi territoriali sono dotate di telecamere atte a registrare il corteo o la manifestazione sportiva o durante il normale servizi di controllo del territorio. La registrazione video avvenuta con le telecamere in dotazione alle forze dell'ordine attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ed hanno valore di prova ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile.

2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2015 e 2016 un incremento di 400 milioni di euro annui. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

8. 01. Molteni, Caparini, Fedriga.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Affidamento degli appalti per la produzione di servizi strumentali).

1. È vietato, anche in favore di società controllate *in house*, l'affidamento diretto senza gara, da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, degli appalti per la produzione di servizi strumentali all'attività di tali enti.

8. 050. Santelli, Chiarelli, Parisi, D'Alessandro, Sarro.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Nei casi di ritardo o mancata risposta alla richiesta di accesso civico il richiedente può ricorrere al responsabile della trasparenza, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, ordina all'amministrazione di provvedere nel termine di quindici giorni dandone comunicazione al richiedente e all'Autorità Nazionale Anti Corruzione. »

2. All'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Nei confronti dei titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f). »

8. 051. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (FI-PdL)

* * *

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

1. All'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli atti motivati di cui al presente comma debbono dare conto in maniera puntuale delle specifiche circostanze che hanno reso necessario il ricorso al provvedimento derogatorio e debbono in ogni caso consentire a posteriori, e comunque quando le esigenze di segretezza siano venute meno, un'adeguata valutazione della congruità dei tempi, dei costi e delle modalità realizzative previsti dai contratti segretati »;

b) al comma 4 è aggiunto il seguente periodo: « Nel caso in cui non siano stati individuati i soggetti qualificati per lo svolgimento della gara informale nel numero previsto dal periodo precedente, le amministrazioni e gli enti utenti danno conto in una relazione scritta delle modalità della ricerca effettuata e delle motivazioni che li hanno portati a considerare idonei alla partecipazione alla gara solo i soggetti invitati. Nel caso in cui la negoziazione con più di un operatore sia stata ritenuta non compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza, le amministrazioni e gli enti utenti danno conto con atto motivato delle ragioni che hanno condotto all'affidamento del contratto attraverso negoziazione con un unico operatore »;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Ferme restando le esclusioni previste dall'articolo 1, comma 1-*bis*, i contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti al controllo preventivo e successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia sulla legittimità e sulla regolarità dei medesimi, nonché sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione, entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, limitatamente ai fini del controllo preventivo, la pronuncia s'intende espressa in senso positivo. Il controllo preventivo è effettuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un ufficio della Corte dei Conti organizzato, ai sensi dell'articolo 98 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, anche in deroga alle norme richiamate dall'articolo 10, comma 10, della legge 13 aprile 1988, n. 117, in modo da assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento ».

ART. 12-*ter*.

(Disposizioni in materia di adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni).

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la lettera *d-bis*) è soppressa.

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: « ; adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni »;

b) all'articolo 6, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ».

3. All'articolo 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, il comma 10 è abrogato.

8. 053. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

ART. 9.

(Modifica dell'articolo 2621 del codice civile).

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2621.

(False comunicazioni sociali).

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nel rendiconto finanziario, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti o informazioni materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione sono puniti con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a euro 10.000 se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti di cui all'articolo 14 nonché alle fondazioni bancarie di cui alla

legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.»

9. 20. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 2621 », primo comma, sostituire le parole da: i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari *fino a:* omettono fatti materiali rilevanti *con le seguenti:* i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri con dolo o colpa grave un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti rilevanti.

9. 50. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 2621 », primo comma, sostituire le parole da: nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali *fino a:* concretamente *con le seguenti:* , in violazione delle relative norme di redazione e dei principi contabili nazionali o internazionali applicabili ai sensi delle disposizioni vigenti, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti o informazioni non rispondenti al vero ovvero omettono fatti o informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo.

9. 12. Bonafede.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

Al comma 1, capoverso « Art. 2621 », primo comma, sopprimere la parola: consapevolmente.

*9. 1. Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso « Art. 2621 », primo comma, sopprimere la parola: consapevolmente.

*9. 7. Molteni, Caparini, Fedriga.

Al comma 1, capoverso « Art. 2621 », primo comma, sopprimere la parola: consapevolmente.

*9. 9. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (FI-PdL)

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 2621 », primo comma, sostituire le parole da: consapevolmente fino a: omettono fatti materiali con le seguenti: espongono informazioni rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni

9. 2. Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (FI-PdL)

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 2621 », primo comma, sostituire le parole: fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali con le seguenti: informazioni rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni.

9. 3. Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (FI-PdL)

Al comma 1, capoverso « Art. 2621 », primo comma, sostituire le parole: materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti con le seguenti: rilevanti, anche se oggetto di valutazioni, non rispondenti al vero ovvero omettono fatti rilevanti, anche se oggetto di valutazioni,

9. 13. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 2621 », primo comma, sostituire le parole: materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali con le seguenti: rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti.

***9. 11.** Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Al comma 1, capoverso « Art. 2621 », primo comma, sostituire le parole: materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali con le seguenti: rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti.

***9. 51.** Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 2621 », primo comma, sostituire le parole: non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti con le seguenti: o informazioni non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti o informazioni.

9. 14. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

Al comma 1, capoverso « Art. 2621 », primo comma, dopo le parole: non rispondenti al vero aggiungere le seguenti: , ancorché oggetto di valutazioni,

9. 30. Santelli, Chiarelli, Parisi, D'Alessandro, Sarro.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 2621 », primo periodo, sopprimere la parola: concretamente.

***9. 5.** Paglia, Daniele Farina.

Al comma 1, capoverso « Art. 2621 », primo periodo, sopprimere la parola: concretamente.

***9. 15.** Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 2621 », primo periodo, sostituire le parole: uno a cinque anni con le seguenti: due a sei anni.

9. 4. Paglia, Sannicandro, Daniele Farina.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

Al comma 1, capoverso « Art. 2621 », primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: sei anni.

***9. 6.** Molteni, Caparini, Fedriga.

Al comma 1, capoverso « Art. 2621 », primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: sei anni.

***9. 16.** Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Al comma 1, capoverso « Art. 2621 », primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: sei anni.

***9. 52.** Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 2621 », primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: cinque anni e sei mesi.

9. 53. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 2621 », aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Il fatto non è punibile se esso non ha cagionato danni documentati ai risparmiatori, alla società, ai soci o ai creditori. »

Conseguentemente, all'articolo 10, sopprimere il capoverso « Art. 2621-ter ».

9. 54. Santelli, Chiarelli, Parisi, D'Alessandro, Sarro.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

Al comma 1, capoverso « Art. 2621 », aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Se i fatti cagionano un danno rilevante ai risparmiatori, alla società, ai soci o ai creditori, la pena è aumentata da un terzo alla metà. »

9. 17. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 2621 », aggiungere, in fine, il seguente comma:

« In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. »

9. 55. Santelli, Chiarelli, Parisi, D'Alessandro, Sarro.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 2621 », aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti di cui all'articolo 14 nonché alle fondazioni bancarie di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni. »

9. 56. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 9)

ART. 10.

(Introduzione degli articoli 2621-bis e 2621-ter del codice civile).

Al comma 1, al capoverso « Art. 2621-bis », premettere il seguente:

« ART. 2621.1. – *(Falsa redazione del bilancio di esercizio).* – Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, con dolo o colpa grave consapevolmente li redigono in base a fatti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi ».

10. 50. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 2621-bis », sopprimere il primo comma.

Conseguentemente al medesimo capoverso, secondo comma sostituire le parole: stessa pena di cui al precedente comma con le seguenti: la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

10. 4. Molteni, Caparini, Fedriga.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

Al comma 1, capoverso « Art. 2621-bis », primo comma, sopprimere le parole: della natura e delle dimensioni della società e.

10. 51. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (FI-PdL)

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 2621-bis », secondo comma, sopprimere il secondo periodo.

***10. 2.** Paglia, Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 1, capoverso « Art. 2621-bis », secondo comma, sopprimere il secondo periodo.

***10. 8.** Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (FI-PdL)

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 2621-bis », secondo comma, dopo le parole: dei creditori aggiungere le seguenti: , dei risparmiatori e della Pubblica Amministrazione.

10. 9. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (FI-PdL)

Al comma 1, sostituire il capoverso « Art. 2621-ter » con il seguente:

« ART. 2621-ter. – (Esclusione della non punibilità). – Ai fatti di cui all'articolo 2621 non si applica la non punibilità per particolare tenuità di cui all'articolo 131-bis del codice penale. »

***10. 3.** Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, sostituire il capoverso « Art. 2621-ter » con il seguente:

« ART. 2621-ter. – (Esclusione della non punibilità). – Ai fatti di cui all'articolo 2621 non si applica la non punibilità per particolare tenuità di cui all'articolo 131-bis del codice penale. »

***10. 12.** Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (FI-PdL)

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 2621-ter », sostituire le parole: , in modo prevalente, con le seguenti: se le falsità o le omissioni non hanno determinato un'alterazione sensibile della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, nonché.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« La punibilità è comunque esclusa se la falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 4 per cento ».

10. 16. Santelli, Chiarelli, Parisi, D'Alessandro, Sarro.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (FI-PdL)

Al comma 1, capoverso « Art. 2621-ter », sostituire le parole: , in modo prevalente, con le seguenti: se le falsità o le omissioni abbiano determinato un'alterazione sensibile del risultato economico di esercizio o una variazione di rilevante entità del patrimonio netto, nonché.

10. 17. Santelli, Chiarelli, Parisi, D'Alessandro, Sarro.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

Al comma 1, capoverso « Art. 2621-ter », sostituire le parole: , in modo prevalente, con le seguenti: se le falsità o le omissioni abbiano determinato un'alterazione sensibile del risultato economico di esercizio non superiore al 4 per cento dei ricavi o proventi dell'attività caratteristica, nonché.

10. 18. Santelli, Chiarelli, Parisi, D'Alessandro, Sarro.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

Al comma 1, capoverso « 2621-ter », aggiungere, in fine, il seguente comma: « In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore all'8 per cento da quella corretta. »

10. 19. Santelli, Chiarelli, Parisi, D'Alessandro, Sarro.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 10)

ART. 11.

(Modifica dell'articolo 2622 del codice civile).

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2622. – (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori). – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nel rendiconto finanziario, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti o informazioni rilevanti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, compiono atti idonei a cagionare un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti con la reclusione da tre a otto anni.

La pena è della reclusione da cinque a dieci anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai soci, ai creditori, ai risparmiatori ovvero alla società. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Nei casi previsti dal presente articolo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate, oltre alla pena detentiva, la multa da euro 50.000 a euro 300.000 ovvero fino alla metà dell'ammontare del danno cagionato e l'interdizione da quattro a dieci anni dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale o dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

La pena è della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 20.000 se il fatto è di particolare tenuità ».

11. 30. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (FI-PdL)

* * *

Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole da: i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari *fino a:* un ingiusto profitto *con le seguenti:* i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un

mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, con dolo o colpa grave.

11. 50. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

Al comma 1, capoverso, primo comma, sopprimere le parole: dell'Unione europea.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo comma:

numero 1), sopprimere le parole: dell'Unione europea;

numero 3), sopprimere le parole: dell'Unione europea.

11. 8. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole da: dell'Unione europea fino a: concretamente con le seguenti: , i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, in violazione delle relative norme di redazione e dei principi contabili nazionali o internazionali applicabili ai sensi delle disposizioni vigenti, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico espongono fatti o informazioni non rispondenti al vero ovvero omettono fatti o informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo comma:

numero 1), sopprimere le parole: dell'Unione europea;

numero 3), sopprimere le parole: dell'Unione europea.

11. 7. Bonafede.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

Al comma 1, capoverso, primo comma, sopprimere la parola: consapevolmente.

***11. 1.** Sannicandro, Daniele Farina, Paglia.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sopprimere la parola: consapevolmente.

***11. 5.** Molteni, Caparini, Fedriga.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sopprimere la parola: consapevolmente.

***11. 9.** Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (FI-PdL)

* * *

Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole: fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali con le seguenti: informazioni rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni.

11. 3. Paglia, Sannicandro, Daniele Farina.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (FI-PdL)

Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole: materiali non rispondenti con le seguenti: non rispondenti.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: materiali rilevanti con la seguente: rilevanti.

11. 12. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole: non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti con le seguenti: o informazioni non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti o informazioni.

11. 10. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

Al comma 1, capoverso, primo comma, dopo le parole: non rispondenti al vero aggiungere le seguenti: ancorché oggetto di valutazioni.

11. 31. Santelli, Chiarelli, Parisi, D'Alessandro, Sarro.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

Al comma 1, capoverso, primo comma, sopprimere la parola: concretamente.

***11. 4.** Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sopprimere la parola: concretamente.

***11. 13.** Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: quattro anni.

11. 6. Molteni, Caparini, Fedriga.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole: otto anni con le seguenti: undici anni.

11. 51. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole: otto anni con le seguenti: dieci anni e sei mesi.

11. 52. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (FI-PdL)

* * *

Al comma 1, capoverso, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« La pena di cui al primo comma si applica anche con riferimento ai fatti oggetto di valutazioni. »

11. 14. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (FI-PdL)

* * *

Al comma 1, capoverso, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore all'8 per cento da quella corretta. »

11. 32. Santelli, Chiarelli, Parisi, D'Alessandro, Sarro.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (FI-PdL)

Al comma 1, capoverso, secondo comma, dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

« 5) le società che garantiscono gli strumenti finanziari di cui al presente articolo ».

11. 15. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Se i fatti cagionano un danno grave ai risparmiatori, alla società, ai soci o ai creditori, la pena è aumentata della metà. »

11. 16. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 11)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Introduzione dell'articolo 2622-bis del codice civile).

1. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è aggiunto il seguente:

« ART. 2622-bis.

(Circostanza aggravante).

Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave nocumento ai risparmiatori o alla società le pene ivi previste sono aumentate. »

11. 01. Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Introduzione dell'articolo 2622-bis del codice civile).

1. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è aggiunto il seguente:

« ART. 2622-bis. – *(Falsa redazione del bilancio di esercizio delle società quotate).* I dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente con dolo o colpa grave omettono fatti rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.»

11. 051. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di reati societari e tributari, nonché modifiche alle disposizioni penali in materia fallimentare).

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2625 è sostituito dal seguente:

« ART. 2625.

(Impedito controllo).

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 20.000 a euro 50.000.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci si applicano la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e la multa da euro 30.000 a euro 100.000. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.»;

b) l'articolo 2626 è sostituito dal seguente:

« ART. 2626.

(Indebita restituzione dei conferimenti).

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000. »;

c) l'articolo 2627 è sostituito dal seguente:

« ART. 2627.

(Illegale ripartizione degli utili e delle riserve).

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato. »;

d) l'articolo 2628 è sostituito dal seguente:

« ART. 2628.

(Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante).

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 50.000 a euro 200.000.

La pena di cui al primo comma si applica anche agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. »;

e) l'articolo 2629 è sostituito dal seguente:

« ART. 2629.

(Operazioni in pregiudizio dei creditori).

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con un'altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.

Il reato è estinto qualora il reo provveda all'integrale risarcimento del danno patrimoniale nei riguardi di tutte le persone offese. A tale fine il giudice, su richiesta dell'interessato, può assegnare un congruo termine, durante il quale il processo è sospeso ma non decorrono i termini di prescrizione. »;

f) l'articolo 2629-bis è sostituito dal seguente:

« ART. 2629-bis.

(Omessa comunicazione del conflitto d'interessi).

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi 1 dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 20.000 a euro 250.000. Se dalla violazione di cui al primo comma sono derivati danni alla società o a terzi, la pena è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e della multa da euro 30.000 a euro 350.000. »;

g) l'articolo 2630 è sostituito dal seguente:

« ART. 2630.

(Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi).

Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e sei mesi e con la multa da euro 1.000 a euro 50.000. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei

trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, si applica la pena della sola multa, ridotta a un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la multa è aumentata di un terzo.»;

h) l'articolo 2632 è sostituito dal seguente:

« ART. 2632.

(Formazione fittizia del capitale).

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o di quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, mediante sottoscrizione reciproca di azioni o quote, ovvero mediante sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.»;

h) l'articolo 2633 è sostituito dal seguente:

« ART. 2633.

(Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori).

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000. Il reato è estinto qualora il reo provveda all'integrale risarcimento del danno patrimoniale nei riguardi di tutte le persone offese. A tale fine il giudice, su richiesta dell'interessato, può assegnare un congruo termine, durante il quale il processo è sospeso ma non decorrono i termini di prescrizione.»;

i) l'articolo 2634 è sostituito dal seguente:

« ART. 2634.

(Infedeltà patrimoniale).

Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.

La pena di cui al primo comma si applica anche se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale. In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del

gruppo se compensato da; vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo.»;

l) l'articolo 2635 è sostituito dal seguente:

« ART. 2635.

(Corruzione tra privati).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono di compiere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi primo, secondo e terzo sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.»;

m) l'articolo 2636 è sostituito dal seguente:

« ART. 2636.

(Illecita influenza sull'assemblea).

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena stabilita nel primo comma è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.»;

n) l'articolo 2637 è sostituito dal seguente:

« ART. 2637.

(Aggiotaggio).

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero idonei a incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 100.000 a euro 300.000. »;

o) dopo l'articolo 2637 è inserito il seguente:

« ART. 2637-bis.

(Divulgazione di notizie sociali risentite).

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'articolo 154-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i sindaci, nonché i liquidatori di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del medesimo testo unico, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni, che si servono a profitto proprio o altrui di notizie avute a causa del loro ufficio, o ne danno comunicazione, sono puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio alla società, ferme restando le sanzioni previste dagli articoli 187-bis, 187-ter e 187-*quater* del citato testo unico, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000. Il delitto di cui al primo comma è perseguibile d'ufficio;

p) l'articolo 2640 è sostituito dal seguente:

« ART. 2640.

(Circostanza attenuante).

Se i fatti previsti come reato agli articoli precedenti hanno cagionato un'offesa di particolare tenuità la pena ivi prevista è diminuita fino alla metà. »

11. 06. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Modifica dell'articolo 2635 del codice civile, in materia di corruzione tra privati).

1. All'articolo 2635 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: « da uno a tre anni » sono sostituite con le seguenti: « da due a sei anni »;

b) al secondo comma le parole: « fino a un anno e sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a cinque anni »;

c) il quinto comma è soppresso.

11. 050. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Disposizioni specifiche in materia di interdizione per reati di autoriciclaggio e false comunicazioni sociali).

1. Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 648-ter.1, nonché 2621 e 2622 del codice civile conseguono in ogni caso l'interdizione perpetua dalle cariche sociali e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

11. 03. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Modifica all'articolo 266 del codice di procedura penale in materia di false comunicazioni sociali).

1. All'articolo 266 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*f*-quiquies) delitto di false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile.»

11. 04. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (FI-PdL)

* * *

ART. 12.

(Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari).

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera a), sostituire le parole: da duecento a quattrocento con le seguenti: da trecento a cinquecento.

12. 1. Molteni, Caparini, Fedriga.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (FI-PdL)

* * *

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera a), sostituire la parola: quattrocento con la seguente: seicento.

Conseguentemente:

alla lettera c), capoverso lettera a-bis), sostituire la parola: duecento con la seguente: trecento;

b) alla lettera d), capoverso lettera b), sostituire la parola: seicento con la seguente: ottocento.

12. 4. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (FI-PdL)

* * *

Al comma 1, lettera c), capoverso lettera a-bis), sostituire le parole: da cento a duecento con le parole: da duecento a trecento.

12. 2. Molteni, Caparini, Fedriga.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (FI-PdL)

* * *

Al comma 1, lettera d), capoverso lettera b), sostituire le parole: quattrocento a seicento con le seguenti: seicento a ottocento.

12. 3. Molteni, Caparini, Fedriga.

Commissione	Governo	Rel. Min. (M5S)	Rel. Min. (FI-PdL)

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

f) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-*bis*. Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 2621 e 2622 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 ».

12. 5. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

« f) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

»3-*bis*. Nei casi di condanna per i delitti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto».

12. 6. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 12)

* * *

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di responsabilità per la revisione legale).

1. L'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

« ART. 27. – (*Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale*). – 1. I responsabili della revisione legale i quali nelle relazioni o in altre comunicazioni attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni.

2. Se la condotta di cui al comma 1 è commessa in relazione a società soggette a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione da uno a sei anni.

3. Se la condotta di cui ai commi 1 e 2 cagiona nocumento ai risparmiatori, ai creditori o alla società, la pena è altresì aumentata da un terzo alla metà.

4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena è della reclusione da due a sei anni.

5. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 4 è aumentata fino alla metà.

6. La pena prevista dai commi 4 e 5 si applica anche a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto».

12. 01. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Modifiche alle disposizioni sulla falsità dei responsabili della revisione legale).

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « , con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, » sono soppresse;

b) al comma 1, le parole: « con l'arresto fino a un anno » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione da uno a sei anni »;

c) al comma 2, dopo le parole: « destinatari delle comunicazioni » sono aggiunte le seguenti: « o ai risparmiatori »;

b) al comma 2, le parole: « da uno a quattro » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a otto »;

c) al comma 3, le parole: « da uno a cinque » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a otto ».

2. All'articolo 28, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « sino a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a sei anni »;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: « da uno a cinque » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a otto ».

3. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le parole: « da uno a tre » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a cinque » e le parole: « euro mille » sono sostituite dalle seguenti: « euro diecimila ».

12. 050. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconfiribilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale).

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. A coloro che, nei cinque anni precedenti, abbiano ricoperto le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare, non possono essere conferiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale ».

12. 07. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Min. (M5S)</i>	<i>Rel. Min. (FI-PdL)</i>

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 4,80



17EME0002930